



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4122 032



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0001659 del 09/02/2011

193|032101.01.4122.032. Edilizia scolastica:
Normativa e Quesiti

Alla Direzione Regionale VV.F. per la Campania
Largo tarantini, 1

80143 Napoli

(Rif. Prot. 95 del 10/01/2011)

Al Comando Provinciale VV.F. di Benevento

Contrada Capodimonte

82100 Benevento

(Rif. Prot. 10912 del 13/12/2010)

OGGETTO: Quesito – Punto 6.3.0 del DM 26/08/1992 – Divieto di utilizzo stufe alimentate a gas metano in ambienti scolastici.

Con riferimento alle note indicate a margine, questo Ufficio concorda con il parere della Direzione Regionale, sul divieto di installazione di radiatori individuali alimentati a gas metano, assimilabili a stufe, in linea con quanto chiarito nella nota Ministeriale prot. P1018/4143 sott. 58 del 19 settembre 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)


PM



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

DIR-CAM prot. 95.....del 10/01/11

Al Ministero dell'Interno
Dipartim.to dei Vigili del Fuoco del S.O. e D.C.
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica-Area III Prevenzione Incendi
ROMA


oggetto: Quesito – Punto 6.3.0 del D.M. 26/08/1992 . – Divieto di utilizzo stufe alimentate a gas metano in ambienti scolastici.

Il Comando Provinciale di Benevento, con nota n. 10912 del 13/12/2010, acquisita al prot. DIR-CAM n. 6082 del 30/12/2011, chiede se in ambienti scolastici con numero di presenze inferiore alle 100 unità (non soggetta al rilascio del CPI e non applicabile il punto 6.3.0 del decreto) sia vietata l'installazione di radiatori individuali alimentati a gas metano (assimilabili a stufe a gas) così come prescritto al punto 6.3.0 del D.M. 26/08/1992 e come chiarito nella nota Ministeriale Prot. n. P1018/4134 sott. 58 del 19 settembre 2000.

In merito al quesito formulato dal Comando di Benevento questa Direzione ritiene che il divieto di installazione di radiatori individuali alimentati a gas metano, assimilabili alle stufe, debba estendersi anche agli ambienti scolastici con numero di presenze inferiore alle 100 unità, in linea con quanto chiarito nella nota Ministeriale sopra citata.

Si allega la nota del Comando di Benevento e si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0000196 del 11/01/2011

IL DIRETTORE REGIONALE
(PARISI)




COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BENEVENTO

Contrada Capodimonte 82100 Benevento
Tel/Fax: 0824 / 312511 - 0824 / 317077
E-mail: comando.benevento@vigilfuoco.it



Dipartimento del Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-CAM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0006082 del 30/12/2010

Direzione Regionale Vigili del Fuoco
per la Campania Napoli

Largo Tarantini, 4
80100 Napoli

UFFICIO : PREVENZIONE INCENDI

RACC. N 6633-7 DEL 13 DIC. 2010

OGGETTO : Punto 6.3.0. D.M. 26.08.1992. Divieto di utilizzo stufe alimentate a gas metano in ambienti scolastici. **Quesito.**

Si premette che lo scrivente Comando, a seguito di disposizione data dalla locale Autorità Giudiziaria, ha effettuato un sopralluogo ad un edificio scolastico sito in Provincia di Benevento, accertando che tale attività non è soggetta al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, in quanto il numero massimo di persone contemporaneamente presenti non supera le 100 unità (esattamente tale numero è pari a 100 giusta dichiarazione scritta del Dirigente Scolastico acquisita agli atti).

Nel corso del sopralluogo si è accertato che alcuni ambienti scolastici sono riscaldati con 4 radiatori individuali di tipo C alimentati a gas metano di potenzialità complessiva pari a 21,8 kw (tre da 5 kw e 1 da 6,8 kw), ubicati nei locali adibiti a sala mensa, ricreazione e sala computer; per tali impianti è stata acquisita la dichiarazione di conformità alle vigenti norme UNI CIG.

L'utilizzo di tali impianti risulta vietato dal disposto del punto 6.3.0 del D.M. 26.08.1992, così come peraltro ribadito dal Superiore Ministero con nota prot. P1018/4134 sott. 58 del 19.09.2000 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Tuttavia, poiché il predetto punto 6.3.0 non risulta applicabile alle scuole di tipo 0 (vedesi art. 11 D.M. 26.08.1992) si chiede di conoscere se il divieto di che trattasi possa essere esteso anche alle scuole di tipo 0, ovvero possa consentirsi l'utilizzo dei citati impianti (considerato anche che nel caso di che trattasi il numero massimo di persone è pari a 100).

Si resta in attesa di urgente riscontro, dovendo lo scrivente Comando riferire alla autorità giudiziaria.

gg/BC



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. S. VASSALLI)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

Prot. n° P1018 / 4134 sott. 58

Roma, 19 settembre 2000

OGGETTO: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Richiesta di chiarimenti al punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.-

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n° P1400/4134 sott. 58 del 2 marzo 2000, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo, il suddetto Comitato ha stabilito che gli apparecchi denominati radiatori individuali a gas, anche se di tipo "C", sono assimilabili alle stufe e pertanto non possono essere utilizzati negli ambienti scolastici ai sensi del punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(d'Enrico)